

REGOLAMENTO

CONCESSIONI CIMITERIALI

E

DEGLI INTERVENTI EDILI

Delibera Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

PARTE I

CONCESSIONI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni
- Art. 3 - Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari
- Art. 4 - Durata delle concessioni
- Art. 5 Concessione lotti o frazioni di lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie
- Art. 6 - Concessione loculi
- Art. 7 - Concessione tombe di famiglia
- Art. 8 - Concessioni straordinarie
- Art. 9 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune
- Art. 10 - Revoca o decadenza
- Art. 11 - Effetti della revoca

PARTE II

VOLTURE

- Art. 12 - Attivazione della procedura
- Art. 13 - Decesso del concessionario
- Art. 14 - Concessionario di fatto
- Art. 15 - Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"
- Art. 16 - Scritture private
- Art. 17 - Tempo di concessione
- Art. 18 - Cointeressati

PARTE III

DISCIPLINARE INTERVENTI EDILI

- Art. 19 - Permessi per la realizzazione di opere edili
- Art. 20 - Modalità del rilascio di Concessioni Edilizie Autorizzazioni o DIA
- Art. 21 - Sagoma di ingombro
- Art. 22 - Tipologia costruttiva
- Art. 23 - Materiali

PARTE IV

- Art. 24 - Sanzioni

PARTE III

CORRISPETTIVI CONCESSIONI TARIFFE RILASCIO ISTITUTI ALL'EDIFICAZIONE CIMITERIALI

- Art. 25 - Corrispettivi degli istituti delle concessioni per opere edili
- Art. 26 - Istituti concessori e corrispettivi

Allegati:

a

PARTE I

CONCESSIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità delle concessioni dei manufatti cimiteriali quali: loculi, lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie, tombe di famiglia, ossari posti nel cimitero comunale. Per ciò che concerne: corrispettivi, concessioni e tariffe rilascio istituti all'edificazione

Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.

L'amministrazione comunale può, in caso di situazioni urgenti ed imprevedibili, requisire i loculi o le aree assegnate e non utilizzate.

[top](#)

Art. 3 - Frazionamenti - rinunce e rapporti fra concessionari

Nell'ambito dell'esercizio del diritto di utilizzazione dei manufatti, più concessionari possono richiedere, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per se o per i propri aventi causa.

La rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura degli altri concessionari.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all'atto di concessione, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

[top](#)

Art. 4 - Durata delle concessioni

Le concessioni dei loculi hanno una durata di anni 99.

Le concessioni dei lotti per la costruzione di tombe di famiglia hanno una durata di anni 99.

Le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 99.

[top](#)

Art.5 Concessione lotti o frazioni di lotti per l'edificazione di cappelle gentilizie

Si dà luogo alla concessione di lotti, su richiesta dell'interessato. La richiesta potrà essere prodotta in qualsiasi data successiva alla data di pubblicazione del bando di messa a disposizione delle aree fino al completo esaurimento delle stesse, è ammessa altresì la richiesta di cessione di eventuali lotti relittuali, anche se non messi a disposizione con pubblico bando, al fine di consentire ampliamenti di manufatti già in possesso.

Il lotto per costruzione di cappelle gentilizie o per l'ampliamento di manufatti può essere concesso anche allo scopo di riunire due o più salme di parenti aventi diritto già tumulati individualmente, con l'obbligo in tal caso di retrocedere al Comune i loculi liberati.

Il tempo massimo per la realizzazione dell'intera struttura di una edicola funeraria non potrà superare il termine di anni cinque dalla stipula dell'atto concessorio pena quanto previsto all'art. 24.

[top](#)

Art. 6 - Concessione loculi

Si da luogo alla concessione del loculo, su richiesta dell'interessato. In tale occasione possono essere concessi due loculi, ovvero un loculo doppio, il secondo dei quali da utilizzare per la riunificazione della salma di un parente avente diritto ovvero da tenere a disposizione del coniuge.

top

Art. 7 - Concessione tombe di famiglia

Si da luogo alla concessione di tomba di famiglia, su richiesta dell'interessato.

top

Art. 8 - Concessioni straordinarie

Possono essere stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dai precedenti articoli, abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Scano di Montiferro ovvero abbiano avuto con esso notori legami per vincoli di parentela o di altro genere. Tale concessione straordinaria è autorizzata dal pronunciamento favorevole della Giunta Comunale, sentito il parere del Dirigente del Settore e dell'Ufficio competente. Per il costo si rimanda a quanto previsto per gli articoli precedenti.

top

Art. 9 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune

Si da luogo alla concessione di manufatti cimiteriali a persone residenti fuori comune nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di parente - "avente diritto" in base al precedente art. 8 -
- b) di defunto nel Comune di Scano di Montiferro ovvero in esso residente in vita;
- c) per tumulare la salma di parenti "aventi diritto" non residenti in vita a Scano di Montiferro ma che abbiano un parente entro il 2° grado già tumulato presso il cimitero comunale.

top

Art. 10 - Revoca o decadenza

La concessione è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:

1. violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
2. abbandono del manufatto dipendente da morte degli aventi diritto.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.

Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.

La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto.

top

Art. 11 - Effetti della revoca

In caso di revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo, nelle modalità di legge, il Dirigente, sentito il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Una volta liberato il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del

